

Regolamento comunale sull'aiuto sociale (Rsoc)
(del2013)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI SORENGO

visto il messaggio municipale No. 1127 del 20 gennaio 2014;

d e c r e t a :

TITOLO I
Disposizioni generali

Capitolo I
Settori di intervento e beneficiari

- Generalità e scopo** **Art. 1** Il presente Regolamento è inteso a migliorare le condizioni finanziarie di anziani, superstiti e invalidi come pure di persone in situazioni temporanee di particolare disagio economico.
- Definizione dei settori di intervento** **Art. 2** Il presente regolamento disciplina l'erogazione delle seguenti agevolazioni:
a) prestazione sociale complementare al reddito
b) sussidi per cure ortodontiche
c) sussidi per attività parascolastiche
d) sussidi alle spese di sepoltura giusta gli artt. 51 lett. c e 54 LAS
e) aiuti puntuali di sostegno sociale giusta l'art. 53 cpv. 2 LAS
- Cerchia dei beneficiari** **Art. 3** ¹Possono beneficiare delle prestazioni di cui all'articolo precedente le persone che in base ai registri dell'ufficio comunale del controllo abitanti risultano regolarmente domiciliate nel comune ai sensi dell'art. 23 CCS e che effettivamente vi risiedono ininterrottamente da almeno un anno.

²Il soggiorno di fatto in altri comuni per una durata superiore a tre mesi, fatto salvo il collocamento in istituti di cura o case di riposo e la frequenza di Istituti d'istruzione, costituisce interruzione del periodo di cui al cpv. 1.

³Sono riservati i limiti di età stabiliti dall'art. 27 per quanto riguarda i sussidi alle cure ortodontiche nonchè i casi di rigore di cui all'art. 43.
- Esclusione** **Art. 4** Le prestazioni comunali non vengono erogate a:
a) persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali senza validi motivi di ordine finanziario;
b) persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.);
c) beneficiari di prestazioni assistenziali secondo la LAS;
d) cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento;
e) persone che hanno percepito indebitamente prestazioni sociali erogate dallo Stato, dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

Capitolo II

Parametri e requisiti per l'ottenimento delle prestazioni

Unità di riferimento	Art. 5 L'unità di riferimento (UR) è costituita dal titolare del diritto e da tutte le persone che vivono nella medesima economia domestica, indipendentemente dal grado di parentela o dalla relazione.
Reddito disponibile residuale	Art. 6 Il reddito disponibile residuale corrisponde alla differenza tra la somma dei redditi computabili e la somma delle spese computabili delle persone componenti l'unità di riferimento.
Reddito computabile	Art. 7 ¹ Il reddito computabile corrisponde alla somma di tutti i redditi senza eccezioni, ivi compresi contributi o aiuti non imponibili fiscalmente erogati da enti, associazioni o fondazioni. Sono pure incluse le prestazioni erogate dal Comune in applicazione del presente regolamento. ² La sostanza netta imponibile fiscalmente è considerata in aggiunta ai redditi nella misura di 1/15.
Spese computabili a) in generale	Art. 8 Sono computabili i seguenti costi: oneri sociali, spese per l'alloggio e premi per l'assicurazione malattia.
b) definizione e limiti spese per l'alloggio	Art. 9 ¹ Le spese per l'alloggio comprendono la pigione annua e le spese accessorie. ² Le spese per l'alloggio sono riconosciute entro i seguenti limiti: a) per le UR composte da una persona: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per la persona sola. b) per le UR composte da due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi. c) per le UR composte da più di due persone: importo riconosciuto dalla legislazione sulle prestazioni complementari all'AVS/AI per i coniugi maggiorato del 20% per la terza persona e di un ulteriore 10% per ogni persona in più.
c) premi assicurazione malattia	Art. 10 Sono computabili i premi ordinari per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie, ma al massimo fino al raggiungimento dell'importo del premio medio di riferimento determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

Limiti di reddito **Art. 11** I limiti di reddito disponibile residuale annuo al di sotto dei quali si può accedere alle prestazioni comunali sono stabiliti come segue:

Composizione UR	Minimo	Massimo
1 persona	Fr. 19'000.-	Fr. 24'000.-
2 persone	Fr. 29'000.-	Fr. 36'000.-
3 persone	Fr. 39'000.-	Fr. 49'000.-
4 persone	Fr. 49'000.-	Fr. 61'000.-
5 persone	Fr. 56'000.-	Fr. 70'000.-
Per ogni persona in più il limite aumenta di	Fr. 3'500.-	Fr. 4'500.-

Soglie d'intervento e entità delle prestazioni **Art. 12** ¹Il Municipio definisce in via di ordinanza l'ammontare delle soglie di intervento e l'entità delle prestazioni entro i parametri stabiliti dagli artt. 11, 18, 29 e 35 del presente regolamento.

²L'ordinanza municipale viene adeguata di regola ogni due anni, dopo l'approvazione del preventivo da parte del Consiglio comunale.

³In tale ambito il Municipio tiene conto della casistica e dei costi complessivi registrati nei due anni precedenti nonché dei limiti di spesa stabiliti nel preventivo.

Norme sussidiarie **Art. 13** Per quanto non specificato nel presente titolo si applicano per analogia le norme del Titolo III, Capitolo I della Laps.

TITOLO II

Prestazione sociale complementare al reddito

Beneficiari
a) d'ufficio **Art. 14** La prestazione è erogata d'ufficio a tutte le persone che soddisfano i requisiti di cui all'art. 3 e sono al beneficio di una prestazione complementare cantonale AVS o AI (PC-AVS/AI).

b) su richiesta **Art. 15** Ogni persona che soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento può beneficiare della prestazione proponendo la relativa richiesta nelle forme stabilite dall'art. 22.

Accesso ai dati **Art. 16** Ai fini dell'erogazione della prestazione comunale, il Servizio prestazioni complementari dell'AVS, su richiesta del Municipio, fornisce annualmente la distinta dei beneficiari di PC AVS/AI cantonali.

Limiti temporali **Art. 17** ¹Se al momento della presentazione della prima richiesta sono soddisfatti i requisiti per l'ottenimento della prestazione la stessa viene riconosciuta con effetto dall'inizio dell'anno civile in cui la richiesta è stata presentata.

²La richiesta di rinnovo della prestazione deve essere presentata entro il 30 marzo.

Ammontare della prestazione

Art. 18 ¹Il Municipio definisce in via di ordinanza l'ammontare annuo della prestazione entro i seguenti limiti:

Categoria per UR	Minimo	Massimo
Persona sola	Fr. 1'200.-	Fr. 2'000.-
Coniugi, unioni registrate o conviventi	Fr. 1'800.-	Fr. 3'000.-
Per ogni figlio o persona a carico	Fr. 400.-	Fr. 1'000.-

Beneficiari PC-AVS/AI ospiti in istituto o casa per anziani

	Minimo	Massimo
Persona sola	Fr. 600.-	Fr. 1'000.-
Coniugi o unioni registrate	Fr. 900.-	Fr. 1'500.-

²In caso di decesso, cambiamento di domicilio, come pure in caso di cessazione del diritto alla PC-AVS/AI il contributo comunale è calcolato proporzionalmente fino alla fine del mese in cui si verifica l'evento.

Pagamento - termini

Art. 19 ¹La prestazione comunale è versata in due rate annuali.

²Il pagamento avviene, di regola, entro la fine di giugno e di dicembre.

TITOLO III Prestazioni puntuali

Capitolo I Generalità e procedura

Definizione

Art. 20 Sono prestazioni puntuali quelle di cui alle lettere da b) a d) dell'art. 2.

Beneficiari

Art. 21 Ogni persona che soddisfa i requisiti stabiliti dal presente regolamento può beneficiare, oltre alla prestazione sociale complementare al reddito di cui all'art. 2 lett. a, delle prestazioni puntuali previste dall'art. 2 lett. b), c) e d).

Forma e modalità della richiesta

Art. 22 La domanda per l'ottenimento delle prestazioni comunali di cui alle lett. a, b e c dell'art. 2 dev'essere inoltrata per iscritto alla Cancelleria comunale con allegato:

- l'ultima notifica di tassazione disponibile
- copia dell'ultima dichiarazione fiscale completa di tutti gli allegati
- ogni documento comprovante redditi, spese e sostanza al momento della richiesta
- ogni altro documento previsto dal presente regolamento per le prestazioni di cui alle lett. b e c dell'art. 2
- ogni altro documento richiesto in sede di analisi della domanda

Domande incomplete	<p>Art. 23 ¹La Cancelleria comunale assegna un congruo termine per il completamento delle domande e/o per l'esibizione di ulteriori documenti che si rendono necessari in sede di analisi dell'istanza.</p> <p>²Spirato infruttuoso tale termine, ma al massimo dopo 3 mesi dalla prima richiesta di completamento, l'istanza decade automaticamente.</p> <p>³Nel caso in cui si verificano le circostanze di cui al capoverso precedente una nuova istanza non può essere presentata prima che sia trascorso un anno dalla presentazione della domanda decaduta.</p>
Obbligo di informazione	<p>Art. 24 ¹Il richiedente, rispettivamente i beneficiari di una prestazione, sono tenuti a dare ogni informazione utile sulle loro condizioni personali e finanziarie.</p> <p>²A richiesta gli interessati devono svincolare ogni autorità, ente pubblico o privato e ogni terzo in genere del segreto d'ufficio, rispettivamente dal segreto professionale.</p>
Restituzione di prestazioni percepite indebitamente	<p>Art. 25 ¹Le prestazioni comunali indebitamente percepite devono essere restituite.</p> <p>²Il diritto di esigere la restituzione è perento dopo un anno dal momento in cui il Municipio o i rispettivi servizi hanno avuto conoscenza dell'indebito, ma in ogni caso dopo 5 anni dal pagamento della prestazione.</p> <p>³Il Municipio può rinunciare totalmente o parzialmente alla restituzione se, tenuto conto delle condizioni economiche dell'UR, il provvedimento costituirebbe un onere troppo gravoso.</p>
Assistenza tra parenti	<p>Art. 26 Il Municipio è autorizzato a far valere il diritto di regresso verso i parenti obbligati all'assistenza in base all'art. 328 del Codice Civile.</p>

Capitolo II Sussidi per cure ortodontiche

Limiti d'età dei beneficiari della cura	<p>Art. 27 ¹Possono beneficiare di cure ortodontiche sussidiate i pazienti che soddisfano i requisiti di cui all'art. 3, a partire dal compimento del 6° anno di età e fino al compimento del 15° anno di età.</p> <p>²Il sussidiamento di eventuali cure iniziate entro il 15° anno di età e non concluse al compimento del medesimo, proseguirà fino alla fine degli interventi; in ogni caso non oltre il compimento del 18° anno di età.</p>
--	---

Cure sussidiate	<p>Art. 28 Sono sussidiate le cure specialistiche delle seguenti anomalie gravi:</p> <ul style="list-style-type: none">– Morso incrociato anteriore (uno o più denti).– Progenia (tutti i casi).– Morso forzato provocato da denti permanenti– Grave non occlusione laterale (almeno 3 paia) di antagonisti permanenti del medesimo lato.– Grave morso aperto (almeno 6 paia di antagonisti in non occlusione).– Morso profondo con traumatismo gengivale ed evidente recessione della gengiva.– Overjet di almeno mm. 7.– Anodonzia parziale anteriore: mancanza di un incisivo o di un canino.– Grave affollamento nella fronte superiore: almeno 5 punti di contatto alterati con sovrapposizione dei denti contigui.– Ritenzione di 1 incisivo o di 1 canino.
Ammontare del sussidio	<p>Art. 29 ¹Il Municipio definisce in via di ordinanza la portata del sussidio in percentuale del costo netto a carico dei beneficiari tra un minimo del 50% e un massimo del 90%.</p> <p>²Il sussidio annuo per cure ortodontiche non può in ogni caso superare i valori stabiliti per UR secondo l'art. 18.</p>
Limiti e subordinazione ad altre partecipazioni	<p>Art. 30 ¹Il sussidio é corrisposto unicamente in applicazione delle tariffe concordate dalla SSO (Società Svizzera di Odontostomatologia) con l'INSAI e l'AI o fino a concorrenza delle stesse.</p> <p>²Esso subentra dopo le partecipazioni delle Casse malati, dell'INSAI, dell'AI e di ogni altro Ente o Associazione e viene corrisposto unicamente sulla spesa rimasta a carico del paziente.</p>
Domanda e documentazione	<p>Art. 31 ¹La domanda per l'ottenimento del sussidio per cure ortodontiche dev'essere inoltrata conformemente all'art. 22.</p> <p>²Oltre ai documenti stabiliti all'art. 22 l'istanza dev'essere corredata da:</p> <ul style="list-style-type: none">– certificazione medica che l'anomalia diagnosticata rientra in quelle previste dall'elenco esaustivo di cui all'art. 28– piano di cura– preventivo di massima <p>rilasciati o avallati da un dentista specializzato nel ramo dell'ortodonzia riconosciuto dall'AI ed esercitante in Ticino che attesti l'adeguatezza dell'intervento proposto.</p> <p>³Qualora il periodo di cura si estenda su più anni i documenti indicati al precedente capoverso devono essere presentati unicamente all'inizio della cura.</p>
Pagamento	<p>Art. 32 Il sussidio comunale viene versato dietro presentazione della nota d'onorario dettagliata secondo le posizioni INSAI o della richiesta d'acconto quietanzate e delle decisioni di rimborso o di rifiuto della Cassa malati.</p>

Capitolo III
Sussidi per attività parascolastiche

Definizione	<p>Art. 33 ¹Sono attività parascolastiche ai sensi del presente regolamento le attività che affiancano e integrano l'attività didattica svolta nella scuola dell'obbligo.</p> <p>²Sono segnatamente intese quali attività parascolastiche:</p> <ul style="list-style-type: none">– le settimane di scuola fuori sede organizzate dagli istituti scolastici pubblici– le colonie e i campi di vacanza organizzati da associazioni e enti riconosciuti– i campi estivi organizzati dalla SUPSI per allievi in età di obbligo scolastico
Esclusione	<p>Art. 34 Sono esclusi dal novero delle attività parascolastiche ai sensi del presente regolamento:</p> <ul style="list-style-type: none">– le lezioni e/o le attività di doposcuola– le attività sportive svolte a livello amatoriale o agonistico– le attività artistiche di ogni genere quali segnatamente pittura, scultura, musica, poesia, danza e teatro– in genere tutte le attività del tempo libero prive di una relazione diretta e complementare con le attività scolastiche
Ammontare del sussidio	<p>Art. 35 ¹Il Municipio definisce in via di ordinanza la portata del sussidio in percentuale del costo netto a carico dei beneficiari tra un minimo del 50% e un massimo del 90%.</p> <p>²Il sussidio annuo per attività parascolastiche non può in ogni caso superare i valori stabiliti per UR secondo l'art. 18.</p>
Domanda e documentazione	<p>Art. 36 ¹La domanda per l'ottenimento del sussidio per attività parascolastiche dev'essere inoltrata conformemente all'art. 22.</p> <p>²Oltre ai documenti stabiliti all'art. 22 l'istanza dev'essere corredata da una documentazione illustrativa dell'attività per la quale è richiesto il sussidio.</p>
Pagamento	<p>Art. 37 Il sussidio comunale viene versato dietro presentazione della conferma d'iscrizione e della fattura quietanzata.</p>

Capitolo IV
Sussidi alle spese di sepoltura

Definizione	Art. 38 Sono spese di sepoltura ai sensi del presente regolamento i costi derivanti dallo svolgimento del funerale, compresi la vestizione e la preparazione della salma, l'acquisto del cofano per la sepoltura o la cremazione, il servizio mortuario di trasporto e il servizio funebre secondo le modalità in uso, nonché le spese derivanti dalla concessione cimiteriale (tomba in campo comune, loculo o colombario) comprese le spese per la preparazione e la chiusura.
Ammontare del sussidio	Art. 39 Il contributo comunale copre la totalità della spesa residua che non può essere coperta dalla sostanza relitta dal defunto.
Domanda e documentazione	Art. 40 La domanda per l'ottenimento del sussidio per la sepoltura deve essere presentata alla Cancelleria comunale entro 3 mesi dallo svolgimento del funerale, corredata dalle relative fatture.
Legittimazione a proporre la domanda	Art. 41 ¹ Sono legittimati a chiedere il sussidio il coniuge, i parenti in linea ascendente e discendente, fratelli e sorelle, il curatore e, se del caso, la direzione dell'istituto in cui il defunto era degente. ² Per persone senza parenti prossimi non degenti in istituto la procedura è avviata d'ufficio.
Pagamento	Art. 42 Il sussidio comunale viene versato dietro presentazione delle relative fatture.

Capitolo V
Aiuti puntuali di sostegno sociale

Definizione – casi di rigore	Art. 43 In situazioni d'urgenza e/o circostanze di particolare angustia il Municipio può erogare prestazioni di sostegno puntuale anche a persone che non soddisfano le condizioni del presente regolamento.
Finalità – carattere d'urgenza	Art. 44 L'aiuto puntuale di sostegno sociale è finalizzato a porre rimedio a breve termine e/o arginare situazioni particolarmente difficili durante il periodo che può intercorrere tra la formulazione della richiesta e l'organizzazione di interventi mirati da parte di altre organizzazioni pubbliche o private che possano offrire il sostegno necessario.

Genere e forma dell'aiuto

Art. 45 ¹L'aiuto puntuale consiste in un sostegno finanziario di regola destinato a superare alle necessità di base quali segnatamente, il sostentamento, l'alloggio e la protezione dell'integrità fisica.

²Di regola l'erogazione avviene mediante la garanzia da parte del Comune della copertura dei costi per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità presso un commercio di dettaglio, rispettivamente della copertura di costi per l'alloggio presso una struttura alberghiera.

³Nel caso di garanzia per l'acquisto di beni di prima necessità sono espressamente escluse le bevande alcoliche e i tabacchi.

⁴La garanzia per l'alloggio presso una struttura alberghiera non può superare la durata di 3 notti consecutive.

Ammontare della prestazione

Art. 46 L'aiuto sociale puntuale non dovrebbe eccedere, di regola, i seguenti limiti annui:

Categoria per UR	Massimo
Persona sola	Fr. 2'000.-
Coniugi, unioni registrate o conviventi	Fr. 3'000.-
Per ogni figlio o persona a carico	Fr. 500.-

Domanda

Art. 47 La domanda per l'ottenimento di aiuti sociali puntuali può essere presentata anche verbalmente alla Cancelleria comunale e/o in casi di emergenza fuori dagli orari di lavoro al Sindaco, al Segretario comunale o a chi ne fa le veci.

Legittimazione a proporre la domanda

Art. 48 Sono legittimati a chiedere l'aiuto sociale puntuale i diretti interessati, gli organi di polizia, come pure qualsiasi cittadino che venga a conoscenza della situazione di rigore.

Trattazione - evasione

Art. 49 ¹La Cancelleria comunale o, se del caso, il Sindaco, il Segretario comunale o a chi ne fa le veci, esaminano immediatamente la domanda e svolgono un sommario accertamento dell'effettiva esistenza dello stato di bisogno.

²Senza indugio adottano i necessari provvedimenti e segnalano il caso agli enti e/o alle associazioni competenti per la successiva gestione del caso.

³Non appena possibile il Municipio è informato sommariamente delle circostanze e compiutamente circa la natura e l'ammontare dell'aiuto erogato.

TITOLO IV Disposizioni finali

Autorità di reclamo e di ricorso

Art. 50 ¹Contro le decisioni prese in applicazione del presente regolamento è proponibile il reclamo al Municipio nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

²Le decisioni su reclamo sono impugnabili davanti al Consiglio di stato nei modi e nei termini fissati dalla Legge organica comunale.

**Norma transitoria –
parametri d'applicazione**

Art. 51 ¹Durante il primo anno d'applicazione del presente regolamento l'ammontare delle soglie di intervento e l'entità delle prestazioni sono stabilite al minimo dei parametri di cui agli artt. 11, 18, 29 e 35.

²Il Municipio emana l'ordinanza prevista dall'art. 12 sulla base dell'esperienza conseguita durante il primo periodo d'applicazione e tenuto conto dei limiti di spesa stabiliti nel preventivo dell'anno successivo.

**Disposizione
abrogativa**

Art. 52 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:

- a) il Regolamento per l'aiuto complementare comunale per gli anziani, i superstiti e gli invalidi del 4 dicembre 1989;
- b) il Regolamento per il sussidiamento delle cure ortodontiche su fanciulli del 11 novembre 1991;
- c) il Regolamento per un sussidio comunale ai premi della cassa malati del 17 dicembre 2002.

Entrata in vigore

Art. 53 ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum il presente regolamento è trasmesso al Consiglio di Stato per ratifica.

²Il Municipio stabilisce la data dell'entrata in vigore dopo la ratifica di cui al cpv. 1.